



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# La finanziaria deve dare i documenti chiesti dal debitore?

Autore: Redazione | 22/04/2020



***Risposta alla diffida della banca o della finanziaria con richiesta di copia del contratto e di altre informazioni: cosa succede se il creditore non risponde?***

Una finanziaria a cui non hai pagato le rate sul prestito ti ha inviato una lettera di

messa in mora, intimandoti l'adempimento entro sette giorni. Alla diffida hai risposto chiedendo, a tua volta, una serie di informazioni: la data a cui risale il credito vantato, copia di tutta la documentazione in loro possesso che dimostri l'esistenza del credito stesso, le comunicazioni già inviate e le relative ricevute delle raccomandate. La finanziaria però non ti ha risposto e, al contrario, ha azionato un pignoramento nei tuoi riguardi. Poteva farlo? **La finanziaria deve dare i documenti chiesti dal debitore** oppure può ugualmente iniziare una procedura di recupero giudiziale? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

## **Recupero crediti finanziaria: come avviene?**

La finanziaria che intende avviare una procedura di **recupero crediti** deve munirsi del contratto sottoscritto dal debitore e depositarlo in tribunale a mezzo del proprio avvocato, al fine di ottenere dal giudice il cosiddetto "decreto ingiuntivo" (spiegheremo a breve di cosa si tratta).

Condizione per l'emissione del decreto ingiuntivo è che il credito fatto valere sia «certo» nel suo ammontare, «liquido» (ossia quantificabile in una somma di denaro) ed «esigibile» (ossia scaduto).

Il debito nei confronti della finanziaria è **esigibile** nel momento in cui **scade il termine per il pagamento della/e rata/e**, secondo le tempistiche indicate nel contratto. Il che significa che, già il giorno dopo, il debitore è automaticamente «in mora», senza bisogno di ulteriori atti come lettere di diffida o intimazioni di pagamento.

Dunque, chi non paga il proprio debito con la finanziaria alla scadenza convenuta è, a tutti gli effetti, un «**moroso**».

Da tale situazione deriva, innanzitutto, la segnalazione del debitore alla **Centrale rischi interbancaria** (Cai), con le conseguenze a tutti note come, ad esempio, l'impossibilità di chiedere nuovi prestiti o di emettere assegni.

In secondo luogo, l'esistenza del debito ormai divenuto «esigibile» consente alla finanziaria di avviare le procedure di recupero crediti che, come anticipato sopra, si sostanziano nella richiesta di un **decreto ingiuntivo** al giudice.

# Decreto ingiuntivo della finanziaria

Il decreto ingiuntivo altro non è che un ordine di pagamento emesso dal giudice nei confronti del debitore con cui gli ordina di pagare il credito fatto valere. Il decreto viene emesso su semplice richiesta del creditore munito di **prova scritta** (che, nel caso della finanziaria, è il contratto sottoscritto dal cliente).

Il decreto viene, quindi, notificato al debitore tramite l'ufficiale giudiziario e, **dopo 40 giorni** dalla notifica, diventa "esecutivo" ossia consente di avviare le procedure esecutive del pignoramento.

Entro i suddetti 40 giorni, però, il debitore può pagare - evitando così tali conseguenze - oppure può proporre **opposizione** a mezzo del proprio avvocato. Con l'opposizione si blocca il decreto ingiuntivo impedendo così il pignoramento. Tuttavia, è bene sapere che, se l'opposizione dovesse risultare pretestuosa, il giudice condannerebbe la parte debitrice al pagamento, oltre che delle spese legali, di un risarcimento ulteriore nei confronti del creditore. Inoltre, se il magistrato dovesse ritenere che l'opposizione non appare fondata, potrebbe già alla prima udienza dichiarare "**provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo**", autorizzando così il pignoramento nelle more della causa.

Viceversa, se l'opposizione dovesse essere accolta, il decreto ingiuntivo verrebbe revocato e i costi della causa sarebbero addebitati alla finanziaria.

## La finanziaria deve rispondere alla lettera del debitore?

Da quanto visto, la procedura esecutiva della finanziaria non può essere bloccata da una semplice lettera di richiesta di documentazione inviata dal debitore. La finanziaria, peraltro, non è neanche tenuta a rispondere.

Alcune sentenze, richiamando i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, hanno ritenuto che, tra i doveri di una **banca**, vi sia sempre quello di fornire una copia del contratto firmato dal cliente qualora quest'ultimo, avendo perso il proprio originale, ne faccia richiesta. Ma tale adempimento viaggia su un binario indipendente rispetto alla procedura di recupero giudiziale del credito che, appunto, può andare avanti indipendentemente dalle istanze del debitore moroso.

Il debitore che intende contestare, quindi, il credito della finanziaria non può limitarsi a metterle “i bastoni tra le ruote” imponendole la produzione di una documentazione copiosa ma dovrà, tutt'al più, invocare l'assistenza di un avvocato affinché, eventualmente in via preventiva, contatti la finanziaria prima che questa agisca o, a decreto ingiuntivo già notificato, proponga opposizione entro i successivi 40 giorni.

## **Note**

*Autore immagine: [it.depositphotos.com](http://it.depositphotos.com)*